

Cassa pensione ottica/photo/metalli preziosi

(proparis fondazione di previdenza arti e mestieri Svizzero)

REGOLAMENTO 2011

Prima parte: piano di differimento senza versamento di contributi

A partire dal 1° gennaio 2011 entra in vigore per le persone assicurate nel piano di differimento senza versamento di contributi (piano LPP esteso) il presente ordinamento per la previdenza professionale ai sensi della LPP, oggetto di descrizione nelle disposizioni generali del regolamento.

Le Disposizioni generali (seconda parte del regolamento) possono essere consultate o richieste presso il datore di lavoro o l'organo di gestione della cassa pensione.

Cassa pensione ottica/photo/metalli preziosi
Casella postale
8952 Schlieren
Tel.: 044 738 54 92/77

Le definizioni maschili di persone e funzioni utilizzate nel presente regolamento si riferiscono a entrambi i sessi.

Le disposizioni del regolamento hanno in linea di principio la priorità sui dati figuranti sul certificato personale (controllo numerico dei diritti regolamentari in un determinato momento).

Fa stato il testo del regolamento in lingua tedesca.

1. Cerchia delle persone assicurate

(vedi punto 2 delle Disposizioni generali)

Le ditte e i lavoratori indipendenti membri delle associazioni affiliate indicate nelle Disposizioni generali attuano la previdenza professionale nell'ambito della Cassa pensione. In questo piano possono essere assicurati solo i lavoratori dipendenti e indipendenti provenienti da un precedente piano della Cassa pensione, i quali hanno raggiunto l'età ordinaria del pensionamento AVS (uomini 65, donne 64 anni) e proseguono la loro attività lavorativa conseguendo un reddito di almeno CHF 20'880. Conformemente al punto 11.2.2. delle Disposizioni generali, il differimento della riscossione delle prestazioni di vecchiaia deve essere comunicato alla Cassa pensione almeno 6 mesi prima di raggiungere l'età ordinaria del pensionamento AVS.

2. Basi di calcolo

(vedi punto 3 delle Disposizioni generali)

A Età determinante / età di pensionamento

L'età determinante per la previdenza corrisponde alla differenza tra l'anno civile corrente e l'anno di nascita.

Nel piano di differimento l'età di pensionamento si raggiunge il primo giorno del mese seguente

- la cessazione definitiva dell'attività lavorativa;
- l'interruzione temporanea (minimo 3 mesi) o permanente della capacità di esercitare la professione o un'altra attività ritenuta confacente alle attitudini della persona assicurata;
- il giorno del decesso.

L'età di pensionamento si consegue al più tardi al compimento del 70° (uomini) o del 69° anno d'età (donne).

B Avere di vecchiaia

L'avere di vecchiaia è formato

- dall'importo risultante all'età ordinaria del pensionamento AVS (uomini 65, donne 64 anni) in considerazione degli averi depositati fino a questa data nel regime obbligatorio e sovraobbligatorio della previdenza professionale;
- dagli eventuali versamenti unici e
- dagli interessi corrisposti su questi importi secondo le disposizioni della commissione d'assicurazione. La remunerazione dell'avere di vecchiaia obbligatorio (prestazioni minime ai sensi della LPP) si basa sulle prescrizioni minime legali.

3. Prestazioni previdenziali

(vedi punti 4 - 10 delle Disposizioni generali)

A Prestazioni per la vecchiaia

- **Rendita vitalizia di vecchiaia**

La rendita di vecchiaia diventa esigibile alla data in cui l'assicurato raggiunge l'età di pensionamento ai sensi del punto 2. A.

L'ammontare delle prestazioni di vecchiaia il cui versamento è stato differito (rendita di vecchiaia o prestazione di capitale quando si ricorre all'opzione del versamento sotto forma di capitale ai sensi del punto 10.9.3 delle Disposizioni generali), dipende dall'importo

effettivamente disponibile dell'aver di vecchiaia di cui al punto 2. C del piano di previdenza. L'aver di vecchiaia è convertito in rendita mediante aliquote di conversione aumentate per il regime obbligatorio e sovraobbligatorio. L'ammontare delle eventuali rendite per figli di pensionato, per coniugi superstiti e orfani dipende dall'importo della rendita di vecchiaia assicurata o versata durante il periodo di differimento.

La persona assicurata esercitante un'attività lucrativa può chiedere al posto della rendita di vecchiaia il versamento parziale o totale del suo avere di vecchiaia di cui al punto 10.9.3 delle Disposizioni generali. A tale fine essa deve inoltrare una domanda scritta alla Cassa pensione al più tardi sei mesi prima del raggiungimento dell'età di pensionamento ai sensi del punto 2. A. Con il versamento del capitale si estingue in misura corrispondente il diritto alle rendite di vecchiaia, per figli di pensionato e alle rendite per i coniugi/conviventi.

- Rendite per figli di pensionato

La rendita per figli di pensionato diventa esigibile alla data in cui la persona assicurata raggiunge l'età di pensionamento ai sensi del punto 2 A e se ha figli aventi diritto.

La rendita ammonta per ciascun figlio al 20% della rendita di vecchiaia in corso di versamento.

B In caso di invalidità

- Rendita di invalidità

Se durante il periodo di differimento subentra un'invalidità ai sensi del punto 6.1 delle Disposizioni generali, il primo giorno del mese seguente la scadenza di 3 mesi d'incapacità lavorativa temporanea o permanente viene versata una rendita di vecchiaia in conformità al punto 3. A del piano di previdenza.

- Rendita per figli d'invalido

Se durante il periodo di differimento subentra un'invalidità ai sensi del punto 6.1 delle Disposizioni generali e la persona assicurata ha figli aventi diritto, il primo giorno del mese seguente la scadenza di 3 mesi d'incapacità lavorativa temporanea o permanente viene versata una rendita per figli di pensionato in conformità al punto 3. A del piano di previdenza.

- Esonero dal pagamento dei contributi

Non sono previste prestazioni a questo titolo.

C Prestazioni in caso di decesso

- Rendita per il coniuge superstite

La rendita per coniugi diventa esigibile alla data in cui decede una persona assicurata coniugata. Il diritto alla rendita è inoltre disciplinato al punto 7 delle Disposizioni generali. Le prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni secondo la LAINF hanno la priorità.

Se la persona assicurata decede prematuramente, l'importo della rendita per coniugi corrisponde al 60% della rendita di vecchiaia di cui al punto 3. A del piano di previdenza.

- Rendita per conviventi

La convivenza dà diritto alla rendita se al momento del decesso

- entrambi i conviventi non sono sposati né legati da vincoli di parentela,
- vivono in comunione domestica da cinque anni, e

- il convivente superstite deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni, oppure la persona assicurata ha contribuito per almeno la metà alle spese della comunione domestica durante gli ultimi cinque anni che hanno preceduto la sua morte.

La convivenza che dà diritto alla rendita per il convivente superstite è prevista anche per i partner dello stesso sesso.

La convivenza di cui sopra deve essere comprovata mediante conferma scritta firmata da entrambi i partner e successivamente notificata alla Cassa pensione.

L'ammontare della rendita per il convivente superstite equivale a quello della rendita per coniugi.

- Rendita per orfani

La rendita per orfani è esigibile alla data in cui la persona assicurata decede e lascia figli aventi diritto. Il diritto alla rendita è inoltre disciplinato al punto 9 delle Disposizioni generali.

L'ammontare della rendita per orfani corrisponde per ciascun figlio al 20% della rendita di vecchiaia di cui al punto 3. A del piano di previdenza.

- Capitale in caso di decesso

Il capitale di decesso è esigibile se la persona assicurata muore prima di aver raggiunto l'età di pensionamento. Il diritto al capitale di decesso si basa su quanto stabilito al punto 8 delle Disposizioni generali.

L'importo del capitale di decesso corrisponde all'aver di vecchiaia acquisito ipoteticamente alla fine del mese in cui sopraggiunge il decesso, a condizione tuttavia che l'aver di vecchiaia non serva a finanziare una rendita per il coniuge superstite o una corrispettiva liquidazione in capitale.

4. Finanziamento

(vedi punto 14 delle Disposizioni generali)

A Contributi

La persona assicurata e il suo datore di lavoro non sono tenuti a versare contributi.

B Prestazioni di libero passaggio / Versamenti unici

Nel piano di differimento gli assicurati non possono computare le prestazioni di libero passaggio né gli acquisti di prestazioni regolamentari.